



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 12/10

Lussemburgo, 23 febbraio 2010

Sentenze nelle cause C-310/08 e C-480/08
London Borough of Harrow / Nimco Hassan Ibrahim
Maria Teixeira / London Borough of Lambeth

Un genitore che abbia l'effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante gode di un diritto di soggiorno in tale Stato

Tale diritto non è subordinato alla condizione che il genitore disponga di risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale

Il regolamento comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori ¹ prevedeva che i familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro avessero il diritto di stabilirsi con detto lavoratore qualunque fosse la loro cittadinanza (art. 10). Esso stabilisce altresì che i figli di un tale lavoratore sono ammessi ai corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale se risiedono sul territorio dello Stato membro ospitante (art. 12).

Nella sentenza Baumbast ², la Corte di giustizia aveva statuito che tale articolo va interpretato nel senso che il figlio di un lavoratore migrante gode di un diritto di soggiorno qualora intenda proseguire i suoi studi nello Stato membro ospitante, anche se il lavoratore migrante stesso non risiede o non lavora più in tale Stato membro. Questo diritto di soggiorno si estende anche al genitore che abbia l'effettivo affidamento del figlio.

La direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione ³ ha modificato detto regolamento e ha sostituito diversi testi normativi precedenti in materia di libera circolazione dei cittadini. Essa prevede che ogni cittadino abbia il diritto di circolare e di soggiornare sul territorio di un altro Stato membro in quanto lavoratore, studente ovvero se dispone di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale. Tale direttiva ha abrogato l'art. 10 del regolamento, riguardante il diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore migrante, sostituendolo con un diritto di soggiorno per i familiari dei cittadini che soddisfano le condizioni di soggiorno. Per contro, essa non ha abrogato l'art. 12 del regolamento, sul diritto d'accesso al sistema scolastico. Essa dispone anche che la partenza o il decesso del cittadino non incidono sul diritto di soggiorno del figlio iscritto presso un istituto scolastico per seguirvi gli studi né su quello del genitore che ne abbia l'effettivo affidamento.

Adita nell'ambito delle due controversie in epigrafe, la Court of Appeal (Corte di appello, Regno Unito) chiede alla Corte di giustizia se l'interpretazione dell'art. 12 del regolamento, sancita nella sentenza Baumbast, trovi ancora applicazione con l'entrata in vigore della nuova direttiva e se il diritto di soggiorno a favore della persona che abbia l'effettivo affidamento del figlio non sia ormai subordinato alle condizioni di esercizio del diritto di soggiorno stabilite in questa direttiva, vale a dire segnatamente al requisito che il genitore disponga di risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale.

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

² Sentenza della Corte 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R.

³ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

Causa C-310/08, Ibrahim

La sig.ra Nimco Hassan Ibrahim, cittadina somala, è giunta nel Regno Unito nel febbraio 2003 al fine di raggiungere il coniuge, sig. Yusuf, cittadino danese, che ha lavorato in tale Stato membro da ottobre 2002 a maggio 2003. La coppia ha quattro figli di cittadinanza danese, di età compresa tra uno e nove anni. I tre figli maggiori sono giunti nel Regno Unito con la madre e il quarto è nato nel Regno Unito. I due figli maggiori frequentano le scuole pubbliche fin dal loro arrivo.

Nel giugno 2003 e nel marzo 2004, il sig. Yusuf ha chiesto di beneficiare di sussidi per inabilità al lavoro. Dopo essere stato dichiarato idoneo al lavoro nel marzo 2004, ha lasciato il Regno Unito. Tra il momento in cui ha smesso di lavorare e la sua partenza dal Regno Unito, il sig. Yusuf non presentava più i requisiti per soggiornarvi legalmente in forza del diritto comunitario.

La sig.ra Ibrahim si è separata dal sig. Yusuf dopo la partenza di quest'ultimo. Essa non è mai stata economicamente autosufficiente e dipende interamente dall'assistenza sociale. Non dispone di un'assicurazione malattia ed è iscritta al National Health Service (servizio sanitario nazionale). Nel gennaio 2007, ha chiesto di fruire del sussidio all'alloggio per sé e per i figli. Tale domanda è stata respinta, con la motivazione che soltanto le persone che godono di un diritto di soggiorno conferito dal diritto dell'Unione possono presentare una siffatta domanda. Orbene, né la sig.ra Ibrahim né il coniuge risiedevano nel Regno Unito in forza del diritto dell'Unione. La sig.ra Ibrahim ha impugnato tale decisione dinanzi ai giudici nazionali.

Causa C-480/08, Teixeira

La sig.ra Maria Teixeira, cittadina portoghese, è giunta nel Regno Unito nel 1989 con il coniuge, anch'egli cittadino portoghese, e vi ha lavorato fino al 1991. La loro figlia Patricia vi è nata il 2 giugno 1991. La sig.ra Teixeira e il marito hanno poi divorziato, ma sono rimasti entrambi nel Regno Unito. Tra il 1991 e il 2005, la sig.ra Teixeira ha lavorato a titolo precario nel Regno Unito e la figlia Patricia vi ha proseguito il proprio percorso scolastico.

Nel giugno 2006, l'autorità giurisdizionale ha deciso che Patricia doveva risiedere con il padre, pur potendo avere con la madre tutti i contatti che desiderava. Nel novembre 2006, Patricia si è iscritta a un corso di puericultura presso il Vauxhall Learning Centre a Lambeth e, nel marzo 2007, è andata a vivere con la madre.

L'11 aprile 2007, la sig.ra Teixeira ha presentato una domanda di sussidio all'alloggio per senzatetto. Tale domanda è stata respinta con la motivazione che essa non godeva di un diritto di soggiorno nel Regno Unito in quanto non lavorava e non disponeva dunque di risorse proprie. La sig.ra Teixeira ha contestato tale decisione dinanzi ai giudici nazionali, sostenendo di potersi avvalere di un diritto di soggiorno per il fatto che Patricia proseguiva gli studi.

Nelle sentenze pronunciate in data odierna, la Corte ricorda che **l'art. 12 del regolamento consente di riconoscere al figlio di un lavoratore migrante, in connessione con il suo diritto di accesso all'istruzione nello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno autonomo.** Prima dell'entrata in vigore della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, quando era ancora in vigore l'art. 10 del regolamento, relativo al diritto di soggiorno, il diritto di accesso all'istruzione di cui all'art. 12 del medesimo regolamento non era subordinato alla condizione che il figlio conservasse, per tutta la durata dei suoi studi, un diritto di soggiorno specifico a norma dell'art. 10. Una volta acquisito il diritto di accesso all'istruzione, il diritto di soggiorno rimane fermo in capo al figlio e non può più essere rimesso in discussione. L'art. 12 del regolamento esige unicamente che il figlio abbia vissuto con almeno uno dei genitori in uno Stato membro quando il genitore vi risiedeva in qualità di lavoratore. L'applicazione di tale articolo deve dunque essere effettuata in modo autonomo rispetto alle disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano espressamente le condizioni di esercizio del diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

Questa autonomia non è stata rimessa in discussione dall'entrata in vigore della nuova direttiva. A tal riguardo, la Corte sottolinea che l'art. 12 del regolamento non è stato abrogato né modificato dalla direttiva, contrariamente ad altri articoli del regolamento. Dai lavori preparatori della direttiva emerge inoltre che questa è stata concepita in modo tale da essere coerente con la sentenza Baumbast.

La Corte statuisce poi che **la concessione del diritto di soggiorno ai figli e al genitore affidatario non è soggetta ad una condizione di autosufficienza economica.** Tale interpretazione è confortata dalla direttiva, ove si prevede che la partenza del cittadino o il suo decesso non comportino la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'effettivo affidamento.

Di conseguenza, la Corte dichiara che **il diritto di soggiorno di cui gode il genitore che abbia l'effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante che prosegue gli studi non è soggetto alla condizione che detto genitore disponga di risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale** dello Stato membro ospitante.

Infine, in risposta a un'altra questione sollevata nella causa Teixeira, diretta a sapere se il diritto di soggiorno del genitore venga meno con la maggiore età del figlio, motivata dalla circostanza che la figlia della sig.ra Teixeira ha compiuto diciotto anni nel 2009, divenendo pertanto maggiorenne nel Regno Unito, la Corte ricorda che non vi è alcun limite di età per i diritti conferiti al figlio dall'art. 12 del regolamento: il diritto di accedere all'istruzione e il connesso diritto di soggiorno del figlio permangono fino alla fine dei suoi studi.

Inoltre, il diritto di soggiorno del genitore - anche se si presume che un figlio che raggiunge la maggiore età, in linea di principio, sia in grado di provvedere alle proprie esigenze - può tuttavia protrarsi oltre a tale età se il figlio continua a necessitare della presenza e delle cure di questo genitore per poter proseguire e terminare gli studi. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi effettivamente nel caso di specie.

La Corte conclude che **il diritto di soggiorno del genitore** che abbia l'effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante, qualora tale figlio prosegua gli studi nello Stato membro ospitante, **viene meno con la maggiore età del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure di questo genitore per poter proseguire e terminare gli studi.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

I [testi integrali](#) delle sentenze C-310/08 e C-480/08 sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582